



COMUNE DI COLONNA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AUDIO-VIDEO RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15/12/2009

Indice

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Funzione
- Art. 3 – Soggetto che esegue le riprese
- Art. 4 – Informazione sulla presenza di strumenti per audio-video riprese
- Art. 5 – Possibilità di ripresa e conseguente diffusione da parte di soggetti terzi
- Art. 6 – Autorizzazione alle riprese e uso dei servizi
- Art. 7 – Termine e struttura della presentazione di richiesta d'autorizzazione
- Art. 8 – Limite alle audio-video riprese
- Art. 9 – Limiti e divieti alla trasmissione
- Art. 10 – Concessioni
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 – Norma di rinvio
- Art. 13 – Entrata in vigore

art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina:

- a) Tutte le riprese e registrazioni televisive, cinematografiche, fotografiche, radiofoniche e discografiche realizzate con qualsiasi mezzo idoneo a tale scopo (in seguito chiamate semplicemente “**audio-video riprese**”) delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.
- b) Tutte le trasmissioni radiotelevisive o a mezzo web, destinate alla pubblica informazione, delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.

art. 2
(Funzione)

Il Comune di Colonna attribuisce alle audio-video riprese e alla conseguente diffusione radiotelevisiva e/o attraverso il web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione di favorire l'esatta e opportuna informazione a tutti i cittadini sull'attività politica e amministrativa dell'Ente.

art. 3
(Soggetto che esegue le riprese)

Le audio-video riprese e/o la trasmissione radiotelevisiva o via web delle sedute pubbliche sono riservate all'amministrazione comunale, che vi provvederà direttamente o tramite proprio incaricato.

In ogni caso dovrà essere indicato il responsabile del trattamento dei dati.

art. 4
(Informazione sulla presenza di strumenti per audio-video riprese)

Il Presidente del Consiglio Comunale fornirà preventiva notizia a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di apparecchiature in funzione per audio-video riprese e della conseguente diffusione radiotelevisiva e/o via web del materiale registrato disponendo, anche ai fini della conoscenza del pubblico, che nella sala consiliare siano affissi specifici cartelli informativi.

art. 5
(Possibilità di ripresa e conseguente diffusione da parte di soggetti terzi)

In caso di speciali occasioni, quali la ricorrenza o commemorazione di particolari eventi locali, nazionali, internazionali (ad esempio: il conferimento di cittadinanze onorarie), le audio-video riprese e la conseguente diffusione radiotelevisiva o via web, potranno essere eseguite, secondo le modalità dei successivi artt. 6 e 7, anche da soggetti terzi. Questi ultimi hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

art. 6

(Autorizzazione alle riprese e uso dei servizi)

L'autorizzazione alle audio-video riprese e l'uso dei servizi necessari ad esse dovrà di volta in volta essere rilasciata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

art. 7

(Termine e struttura della presentazione di richiesta d'autorizzazione)

La richiesta di autorizzazione dovrà giungere al Presidente del Consiglio Comunale, entro il termine massimo di giorni due (2) antecedenti l'evento: a tal fine farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.

Nella richiesta dovrà essere chiaramente evidenziata:

- a) La finalità di tale ripresa.
- b) La modalità della ripresa.
- c) La firma della persona fisica richiedente o del legale rappresentante dell'ente.
- d) L'indirizzo completo di recapiti telefonici o e-mail cui far pervenire l'eventuale diniego.

Nel caso non si riceva alcuna comunicazione, la richiesta s'intende accolta.

art. 8

(Limite alle audio-video riprese)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., è assolutamente vietata l'audio-video ripresa ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del soggetto.

art. 9

(Limiti e divieti alla trasmissione)

Le audio-video riprese del Consiglio Comunale in seduta segreta sono vietate.

Le audio-video riprese dovranno essere trasmesse integralmente senza alcuna manipolazione.

In caso di registrazioni eseguite ai sensi dell'art. 5 dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento e dell'esecutore delle riprese stesse.

È in ogni caso tassativamente vietato:

- a) Registrare o inserire successivamente nell'audio-video ripresa opinioni o commenti personali.
- b) Il commercio delle audio-video riprese.
- c) Stendere cavi elettrici, usare flash o altre luci se non preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio.

art. 10

(Concessioni)

E' consentito inserire didascalie soltanto nelle audio-video riprese fatte dall'amministrazione comunale e soltanto se le parole del relatore non si percepiscano in maniera chiara e inequivocabile. E' consentito inserire didascalie che riportino nome e cognome del relatore.

art. 11
(Sanzioni)

Il soggetto autorizzato alle audio-video riprese che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

art. 12
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del **Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003** e, per la parte a esso attinente, del Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

art. 13
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.